



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Domenico Pellegrini

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio

nel procedimento iscritto al n. 7201 / 2021

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. Sulla competenza. Si pone questione di competenza territoriale, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Commissione territoriale di Verona, con conseguente apparente competenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.l. 13/17.

Parte ricorrente afferma sussistere la competenza del Tribunale di Genova in quanto la domanda di protezione internazionale è stata presentata alla Questura di Genova e *“la domanda è stata illegittimamente esaminata e decisa dalla Commissione territoriale di Verona anziché da quella di Torino – Sezione di Genova, in violazione dei criteri fissati dall'art. 4 commi 5 e 5-bis d.lgs. 25/08”*.

Sul punto, il Giudice istruttore ha chiesto specifici chiarimenti alla Commissione territoriale Verona, che si è costituita in data 23/12/2021 eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale (questione, peraltro, rilevabile d'ufficio) e precisando a tal fine che *“che la ricorrente ha formulato domanda reiterata di protezione internazionale e che sulla prima istanza si era già pronunciata la scrivente Commissione di Verona in data 15/10/15 (ID TV0000510). Deve richiamarsi la circolare della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo (Protocollo n. 0005056 del 15/07/2020) avente ad oggetto la determinazione della competenza per le domande reiterate ex art. 29 d.lgs. n. 25/2008: orbene, nella suddetta circolare si precisa che “la competenza alla trattazione di una istanza reiterata, al fine di mantenere univoco e coerente il processo cognitivo, sia da attribuire al medesimo collegio che ha conoscenza della prima istanza, fatte salve le domande presentate soggetti vulnerabili per le quali [...] è prevista una valutazione da parte del Presidente della Commissione Nazionale”*. Ciò posto, al

momento della registrazione della domanda reiterata presso la Questura di Genova, correttamente la competenza è stata radicata in capo alla scrivente Commissione che si era già pronunciata sulla prima istanza e alla quale non è pervenuta alcuna richiesta di cambio competenza”.

Parte ricorrente, con memoria depositata il 7/1/2022, ha contestato la possibilità di derogare alla competenza territoriale della Commissione territoriale di Genova in virtù della suddetta circolare, formulando una serie di eccezioni e contestazioni in relazione alle quali per economia processuale si rinvia al contenuto della memoria stessa.

1.1 Rileva il Tribunale, in via preliminare e di stretto diritto, che, appare corretta la tesi della ricorrente, secondo cui, essendo la competenza delle Sezioni specializzate determinata sulla base della sede della Commissione territoriale che ha sentito il richiedente ed emesso il provvedimento di diniego (salvi i casi di accoglienza in strutture governative, estranei alla fattispecie in esame), una eventuale violazione delle norme sulla competenza delle Commissioni (su cui v. il punto successivo) comporterebbe un illegittimo spostamento di competenza del Tribunale in sede di ricorso e pertanto, quale conseguenza, una sottrazione del ricorrente al giudice naturale precostituito per legge, con violazione dell’art. 25 Cost.

Pertanto, in caso di mancato rispetto dei criteri di competenza della Commissione territoriale, deve ritenersi ferma la competenza del Tribunale sede della Sezione specializzata nel cui distretto si trova la Commissione territoriale che - correttamente individuata - avrebbe dovuto sentire il ricorrente ed emettere la relativa decisione.

1.2 Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 25/08 *“La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora”.*

Corretta appare pertanto la presentazione della domanda da parte della ricorrente presso la Questura di Genova, tenuto conto era all’epoca dimorante in Genova, via G. Salvarezza (cfr. doc. 5 ricorrente)

Ai sensi del già citato art. 4 commi 5 e 5-bis, poi, *“5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. (...) 5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all’esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall’interessato ai sensi dell’articolo 11, comma 2”.*

La Commissione territoriale di Verona, come detto, riferisce che l’individuazione della propria è stato determinato dal fatto che si trattava di domanda reiterata e che sulla prima istanza si era pronunciata la stessa Commissione di Verona; ciò, in applicazione della circolare del Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 15 luglio 2020. La tesi peraltro non viene condivisa dal Collegio per un duplice motivo:

- a) A parte il fatto che la circolare non è stata prodotta e, non trattandosi di fonte del diritto, alla stessa non si applica il principio *iura novit curia* (e la stessa, peraltro, non è stata reperita

in rete), si osserva innanzitutto che una circolare è un atto interno, che non può modificare criteri di competenza legislativamente previsti.

L'unico caso di spostamento della competenza sarebbe stato un provvedimento del Presidente della Commissione nazionale ai sensi del citato comma 5-bis, che nella specie non vi è stato-

- b) Nel caso in esame, viene poi meno la ratio della stessa circolare, ovvero quello di “*mantenere unico e univoco il processo cognitivo*”; in altre parole, secondo tale logica (in sé ragionevole) la Commissione territoriale che ha esaminato la prima domanda è nelle condizioni migliori per valutare i nuovi elementi addotti dal richiedente nella sua seconda domanda, dato che è già a conoscenza della sua storia personale. Peraltro, nella fattispecie oggetto di giudizio non vi era stato alcuna esame nel merito della precedente domanda e la Commissione di Verona non era a conoscenza della storia dell'odierna ricorrente, in quanto non si era tenuta la prevista audizione per irreperibilità della richiedente.

Alla luce di quanto sopra osservato e dei principi espressi al § 1.1, sussiste la competenza del Tribunale di Genova.

2. Alla luce delle vicende narrate davanti alla Commissione territoriale, della relazione dell'Ufficio Pastorale Migranti di Torino e del contenuto del ricorso, appare opportuna una nuova audizione della richiedente davanti al Giudice istruttore.

PER QUESTI MOTIVI

Ritenuta la competenza di questo Tribunale fissa l'**udienza del 14/6/2022 ore 14,30** davanti al Giudice istruttore per audizione della richiedente. Fa presente che il Tribunale si avvarrà di interprete / mediatore linguistico di propria fiducia.

Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 25/1/2022.

Il Presidente
(Domenico Pellegrini)